



TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO

delle Province della Regione Abruzzo

(L.R. n. 28/2011, art. 2, comma 4)

c/o Direzione Protezione Civile e Ambiente

via Salaria Antica Est 27 – 67100 L'Aquila fax 0862.364615



Deliberazione di Giunta Regionale del 28.11.2011 n. 838 – ALLEGATO 1

PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE SISMICA E DELL' ATTESTAZIONE DI DEPOSITO SISMICO

(Attuazione dell'art. 14, comma 4, lettere a,b,c,d,e,f,g della L.R. 28/2011)

1 - PREMESSA

Il presente atto di indirizzo, in attuazione della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 "*Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche*", disciplina le attività operative necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" (art. 7 e 8) e dell'attestazione di "deposito sismico" (art. 9 e 10).

In particolare, con il presente documento si da attuazione all'art. 14, commi 3 e 4 della citata L.R. 28/2011 che richiede alla Giunta regionale di assumere appositi atti di indirizzo, volti ad assicurare l'applicazione uniforme delle medesime disposizioni appena richiamate su tutto il territorio regionale, che individuano in generale:

1. la definizione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e della documentazione minima a corredo dello stesso ai fini della ricevibilità della pratica;
2. le modalità di trasmissione del progetto;
3. i procedimenti tecnico-amministrativi di competenza dei Settori Provinciali del Genio civile;
4. le attività di vigilanza e di controllo sulle opere oggetto di "autorizzazione sismica";
5. le attività di vigilanza e di controllo sulle opere oggetto di "deposito sismico";
6. la standardizzazione delle istanze e delle dichiarazioni attraverso apposita modulistica.

Il presente documento è stato realizzato dalla Direzione regionale *Protezione Civile - Ambiente* in collaborazione con il Tavolo Tecnico di Coordinamento delle Province (di seguito TTCP), istituito dall'art. 2, comma 4 della L.R. 28/2011.

Le disposizioni operative di cui al presente documento entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (BURAT) della Deliberazione di Giunta di adozione.

Il documento costituisce una prima attuazione delle citate previsioni di legge e consente l'avvio di una fase di sperimentazione di 12 mesi dalla data di pubblicazione, per la progressiva precisazione e implementazione dei contenuti tecnici proposti, anche in vista di successivi atti di integrazione e di adeguamento.

La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 2 della L.R. 28/2011, per il suddetto periodo sperimentale di 12 mesi, svolge un'attività di monitoraggio sulla prima applicazione delle presenti disposizioni, attraverso la Direzione "Protezione civile – Ambiente" in coordinamento con il citato TTCP ed avvalendosi anche del contributo degli Enti Locali e degli Ordini professionali coinvolti nelle procedure approvate con il presente documento;

Per quanto attiene le attività di vigilanza e controllo sugli interventi edilizi in zona sismica, la materia sismica è stata trasferita alle Amministrazioni Provinciali con legge regionale n. 72/1998 e viene di fatto

svolta dagli uffici provinciali competenti per territorio che hanno sostituito, mantenendone le funzioni, gli ex Geni Civili Regionali. Pertanto, laddove nel seguito vengono menzionati gli uffici del genio civile o gli uffici regionali citati nel D.P.R. 380/2001 (escluso gli uffici regionali di cui all'art. 89), deve intendersi riferito agli uffici provinciali competenti in materia sismica, comunque denominati, definiti di seguito Settori Provinciali del Genio Civile o la Provincia.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rimanda alla L.R. 28/2011 e ai:

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (di seguito DPR n. 380/2001), e s.m.i. ed alla Legge n. 1086/1971 e Legge n. 64/1974 per quanto ancora in vigore;
- Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" (di seguito NTC 2008) e s.m.i. e relative Circolari esplicative.

In merito alla vigente classificazione sismica del territorio abruzzese, si fa riferimento alla D.G.R. n. 438 del 29.03.2005, disponibile sul sito web della regione all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/protezionecivile.

2 - DENUNCIA DEI LAVORI

1. L'istanza per la richiesta di "autorizzazione sismica" o attestazione di avvenuto "deposito sismico", di seguito denominata anche "istanza", "denuncia" o "preavviso scritto", consiste nella presentazione del progetto esecutivo e dei relativi allegati, a cura del committente dei lavori. Il contenuto minimo della documentazione da allegare all'istanza è definito al successivo paragrafo 3.
2. L'istanza di cui al punto 1 è valida anche agli effetti della "denuncia dei lavori" di cui all'art. 65 del DPR 380/2001 (art. 8, comma 6, L.R. 28/2011), se sottoscritta anche dal costruttore, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa sui materiali, abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.
3. In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare l'istanza di cui al punto 1:
 - a) il titolare del permesso di costruire;
 - b) il richiedente il titolo abilitativo (DIA, SCIA,...);
 - c) il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori;
 - d) i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'articolo 11 del DPR 380/01.
4. In caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare istanza, il titolare del potere decisionale e di spesa.
5. La denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori, allo Sportello Unico per l'Edilizia (di seguito S.U.E.) competente per territorio (art. 5 del DPR n. 380/01), al quale compete la trasmissione dell'istanza al Settore Provinciale del Genio Civile, entro 5 giorni dal ricevimento. Nelle more dell'istituzione di tale S.U.E., l'istanza può essere presentata direttamente al:
 - a) Ufficio Tecnico Comunale competente per territorio, per i Comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti (ultimi dati ISTAT disponibili) o associazione di Comuni con Ufficio Tecnico associato, al quale compete la trasmissione dell'istanza al Settore Provinciale del Genio Civile, entro 5 giorni dal ricevimento;
 - b) Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti (ultimi dati ISTAT disponibili).
6. Nel caso di denuncia presentata dopo l'inizio dei lavori si procede secondo quanto indicato al successivo paragrafo 15.
7. L'istanza deve contenere l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del committente, del progettista architettonico, del progettista strutturale, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera e del costruttore.
8. La documentazione inerente i lavori da allegarsi all'istanza, da redigersi nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, consiste nel progetto architettonico e nel progetto strutturale di livello esecutivo che definisce compiutamente ed in ogni dettaglio l'intervento da realizzare, i cui contenuti minimi sono descritti nel successivo paragrafo 3.
9. L'istanza deve contenere altresì:
 - a) asseverazione dei progettisti relativa a:

- conformità degli elaborati redatti alla normativa vigente;
- livello esecutivo della progettazione e completezza della stessa;
- redazione del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e sismici;
- rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di bacino;
- conformità dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto;
- inizio dei lavori ancora non avvenuto (asseverato anche dal direttore dei lavori);

b) asseverazione del geologo da cui risulti la conformità degli elaborati di propria competenza alla normativa vigente e dell'avvenuta valutazione delle condizioni di pericolosità geologica del sito in riferimento all'opera da realizzare;

c) asseverazione del costruttore che si impegna alla realizzazione dell'opera come descritta nel progetto e che la denuncia dei lavori, già completa della Relazione illustrativa delle caratteristiche, delle qualità e delle dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, è da ritenersi valida anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (LR n. 28/11 art. 8, c. 6);

10. All'istanza dovranno essere allegati le ricevute attestanti il pagamento del *Contributo Regionale* e delle *Spese di istruttoria* di cui all'art. 15 della L.R. 28/2011 e del modello A "Prospetto per il calcolo dei diritti di istruttoria e spese di conservazione e consultazione dei progetti". La mancanza delle suddette attestazioni di pagamento determina l'irricevibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.R. 28/2011 e l'immediata restituzione della stessa all'interessato.

11. L'inizio dei lavori, da comunicare ai soggetti di cui al punto 6, sottoscritta dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, deve avvenire entro un anno decorrente dalla data del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito/autorizzazione, pena la sua decadenza. L'omessa comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50% delle spese di istruttoria di cui all'art. 15 della L.R. 28/2011, da corrispondere all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

12. In caso di cessazione dell'incarico del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera o del costruttore, il committente ne dà tempestivamente notizia per iscritto al competente Settore provinciale del Genio civile, indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante, allegando la dichiarazione di accettazione dell'incarico. Per le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, il costruttore subentrante adempie l'obbligo di denuncia di cui all'art. 65 del DPR n. 380/01.

13. Per appalti di lavori pubblici è consentito effettuare la denuncia dei lavori omettendo l'indicazione del costruttore nelle more del completamento delle procedure di scelta del contraente. Il settore provinciale del Genio civile effettua le attività istruttorie di competenza e, in caso di esito positivo, il dirigente emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio della "autorizzazione sismica", ovvero "deposito sismico", alla comunicazione del nominativo del costruttore e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (L.R. 28/2011 art. 8, c. 6).

3 - DOCUMENTAZIONE MINIMA

1. Le disposizioni del presente paragrafo sono volte a definire la documentazione minima da presentare a corredo dell'istanza di deposito sismico o di rilascio dell'autorizzazione sismica a norma dell'art. 93, commi 3, 4 e 5, del DPR 380/01.

2. Tali disposizioni si applicano per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni esistenti.

3. Ai fini della verifica di completezza dell'istanza per il rilascio del deposito sismico o dell'autorizzazione sismica, i progetti strutturali di livello esecutivo, devono risultare composti dai seguenti elaborati, in conformità a quanto disposto dal DPR 380/2001 e delle NTC 2008 (DM 14.01.2008) e s.m.i.:

- a. RELAZIONE TECNICA GENERALE;

- b. PROGETTO ARCHITETTONICO (art. 93, comma 3, DPR 380/01);
- c. RELAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO STRUTTURALE di cui all'allegato 2;
- d. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE (art. 65, comma 3, DPR 380/2001 - par. 10.2 NTC 2008)
- e. RELAZIONE SUI MATERIALI (art. 65, comma 3, DPR 380/2001 - par. 10.1 e cap. 11 NTC 2008);
- f. ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI (art. 65 comma 3, art. 93 comma 3 DPR 380/2001 - par. 10.1 NTC 2008);
- g. PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA (par. 10.1 NTC 2008);
- h. RELAZIONI SPECIALISTICHE SUI RISULTATI SPERIMENTALI corrispondenti alle indagini ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera (art. 65 comma 3, art. 93 c. 4 e 5 DPR n. 380/01; par. 10.1, cap. 3 e 6 NTC 2008):
 - A. Relazione geologica e modellazione sismica del sito (cap. 6.2.1 e 3.2 NTC 2008);
 - B. Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (cap. 6.2.2 NTC 2008);
 - C. Relazione geotecnica sulle fondazioni e verifiche della sicurezza e delle prestazioni (cap. 6 e 7 NTC 2008);

Le relazioni A e B possono essere accorpate in un'unica relazione.

ed inoltre, per le costruzioni esistenti:

- i. ELABORATI GRAFICI DEL RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE (par. 8.5.2 NTC 2008);
 - j. ELABORATI GRAFICI DEL RILIEVO DEL DANNO se presente (par. 8.5.2 NTC 2008);
 - k. CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI (par. 8.5.3 NTC 2008);
 - l. LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA (par. 8.5.4 NTC 2008);
 - m. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (par. 8.3 e 8.5 NTC 2008);
 - n. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.
4. Gli elaborati singolarmente fascicolati (relazioni, tabulati di calcolo, piani di manutenzione,) dovranno riportare su ciascuna facciata la numerazione progressiva e totale delle pagine costituenti l'elaborato stesso (es. 1 di 20 o 1/20) ovvero recare sul frontespizio dell'elaborato il totale del numero di facciate di cui esso è costituito.
 5. La documentazione di cui al punto 3 deve essere prodotta in triplice copia cartacea ed una copia informatizzata su supporto cd/dvd con indicazione dei riferimenti del progetto sulla copertina. Una copia cartacea è destinata agli Uffici comunali di cui al par. 2, c. 6, e due copie cartacee unitamente al CD/DVD sono destinate al Settore Provinciale del Genio civile competente per territorio.
 6. Ciascuna copia del progetto dovrà essere custodita in apposita cartella rigida o semirigida, recante gli stessi dati riportati sul frontespizio del modello allegato alla denuncia dei lavori; i progetti privi dell'apposita custodia sono irricevibili da parte degli uffici preposti alla loro accettazione e restituiti immediatamente all'interessato.

4 - DEPOSITO SISMICO

1. Per "deposito sismico" si intende il deposito dei progetti in zona a bassa sismicità (zona 3) come definito dall'art. 9 della L.R. 28/2011;
2. Il "deposito sismico" è obbligatorio per i lavori di cui all'art. 9 della L.R. 28/2011, da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della medesima legge;
3. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori presenta il preavviso scritto e deposita, in triplice copia, il progetto e gli allegati, agli uffici indicati dall'art. 2, comma 6 del presente provvedimento:
 - a. Nel caso di deposito allo S.U.E. o all'Ufficio Tecnico comunale, i citati uffici rilasciano all'interessato

la “ricevuta” di avvenuto deposito redatta secondo apposita modulistica, e trasmettono alla Provincia competente, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal deposito, copia della suddetta “ricevuta”, dell’istanza e due copie del progetto completo e degli allegati;

- b. Nel caso di deposito diretto al competente Settore Provinciale del Genio civile la “ricevuta” di avvenuto deposito è rilasciata dall’ufficio stesso.
4. Gli uffici di cui al precedente punto 3 verificano, senza entrare nel merito dei contenuti tecnici-amministrativi della pratica presentata, la completezza della documentazione, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo 8, lettera A, certificando l’accettabilità dell’istanza attraverso la “ricevuta” di avvenuto deposito di cui al punto 3, datata, timbrata e firmata da parte dell’addetto dell’Amministrazione deputata al rilascio. La carenza anche di un solo documento tra quelli minimi richiesti, determina la “non ricevibilità” del progetto e la relativa immediata restituzione all’interessato.
5. Il competente Settore Provinciale del Genio civile, acquisita la documentazione di cui al punto 3, avvia l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento di attestazione di avvenuto “deposito sismico”, da adottarsi entro il termine di venti giorni dalla data di acquisizione della stessa.
6. La Provincia verifica, anche a mezzo di liste di controllo, la completezza e correttezza della documentazione trasmessa con particolare riguardo a:
 - condizioni per le quali è previsto il “deposito sismico”;
 - correttezza dell’impostazione dell’istanza;
 - rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
 - completezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell’istanza e negli elaborati progettuali;
 - competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale.
7. Ove sussistano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il Settore provinciale del Genio civile, comunica al richiedente le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte in un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni o delle osservazioni e comunque non oltre dieci giorni. La sospensione può verificarsi una sola volta. Trascorso infruttuosamente tale termine, o in caso di esito negativo, il Dirigente (o suo delegato) del Settore provinciale dichiara la “non depositabilità” dell’istanza e ne dà comunicazione contestuale all’interessato, al progettista, al direttore dei lavori ed agli Uffici comunali.
8. A conclusione dell’istruttoria, in caso di esito positivo il Dirigente (o suo delegato) del Settore provinciale emette il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico e ne dà comunicazione contestuale all’interessato, al progettista, al direttore dei lavori ed agli Uffici comunali. Costituiscono parte integrante della suddetta attestazione una copia del progetto e la relativa documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati dall’ufficio provinciale competente.
9. I lavori possono avere inizio solo dopo l’avvenuto ritiro del provvedimento di attestazione del deposito sismico, da custodire in cantiere con i relativi allegati vistati.
10. Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che comportano varianti sostanziali rispetto a quelli oggetto di un precedente provvedimento di deposito sismico.

5 - CONTROLLI SUI DEPOSITI SISMICI

1. Il Settore provinciale del Genio civile svolge attività di controllo, con metodo a campione, sui progetti per i quali ha emesso il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico ai sensi degli art. 9 e 10 della L.R. 28/2011;
2. Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso gli Uffici del Settore provinciale del Genio civile, nella misura del dieci per cento degli attestati di avvenuto deposito emessi nel mese precedente, ovvero nella maggiore percentuale da determinarsi con provvedimento della Giunta Regionale, sentito il TTCP di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 28/2011. Sono esclusi, dalla base di campionamento, le pratiche di “deposito sismico semplificato” relative alle opere minori di cui al successivo paragrafo 6.

3. Le estrazioni di cui al punto 2 sono aperte al pubblico ed effettuate dal Dirigente (o suo delegato) con l'ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato, ove disponibile, ovvero manualmente. I calendari delle estrazioni sono stabiliti a discrezione degli uffici provinciali e pubblicati in bacheca. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.
4. Il Settore provinciale del Genio civile invia la comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo sulla progettazione, preferibilmente a mezzo PEC, al titolare del provvedimento di "deposito sismico", al progettista, al direttore dei lavori ed agli Uffici comunali competenti.
5. L'attività di controllo sulla progettazione è finalizzata a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo 8, lettere A e B.
6. Il termine per la conclusione del procedimento di controllo sulla progettazione è di sessanta giorni dalla data di invio della comunicazione di avvenuta estrazione. Il Settore provinciale adotta le procedure e la tempistica prevista dall'art. 8, commi 3, 4 e 5 della L.R. 28/2011.
7. In caso di esito positivo, il Settore Provinciale del Genio emette il provvedimento finale e lo comunica ai soggetti di cui al punto 4, ai fini delle attività di controllo sulla realizzazione.
8. Qualora il progetto non risulti conforme a quanto stabilito al paragrafo 3 o le integrazioni richieste non siano state prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte o in modo non esaustivo rispetto a quanto richiesto, il provvedimento finale emesso dal Dirigente avrà esito negativo.
9. In caso di esito negativo, il relativo provvedimento comporta l'annullamento dell'attestazione di avvenuto "deposito sismico" precedentemente emesso e, conseguentemente:
 - a) nel caso in cui i lavori non siano iniziati, la necessità di produrre una nuova denuncia dei lavori;
 - b) nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, l'attivazione delle procedure previste dagli articoli 96 e 97 del DPR n. 380/01, e le relative segnalazioni agli ordini e collegi professionali;
 - c) nel caso di lavori già collaudati, oltre a quanto prescritto alla lettera b), comunicazione al Committente e all'Ufficio comunale competente, dell'inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell'agibilità e dell'utilizzabilità dell'opera.
10. In caso di esito negativo o In caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal punto 6, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

6 - DEPOSITO SISMICO SEMPLIFICATO

1. Per "deposito sismico semplificato" si intende il deposito dei progetti relativi alle opere minori indicate in dettaglio nella Tabella B (sez B.1 - nuova costruzione e sez. B.2 - edifici esistenti) riportata in chiusura del presente documento.
2. Per le opere di cui al punto 1, il Settore Provinciale del Genio civile restituirà un attestato di "deposito sismico semplificato" in analogia alle procedure previste al precedente paragrafo 4 per il "deposito sismico", ma esclude tali pratiche dal campione di controllo di cui al paragrafo 5. Il Settore Provinciale del Genio civile procederà comunque alla loro catalogazione, archiviazione e custodia per future consultazioni.
3. La documentazione minima da allegare all'istanza di "deposito sismico semplificato" è di seguito riportata:
 - a. DICHIARAZIONE firmata dal progettista delle strutture contenente l'asseverazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l'intervento ricade in una delle ipotesi indicate negli elenchi delle sez B.1 - nuova costruzione e sez. B.2 - edifici esistenti;
 - b. RELAZIONE TECNICA SINTETICA, firmata dal progettista delle strutture, contenente informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene utilizzato e realizzato. Laddove necessario occorrerà valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti dalla

normativa vigente nonché eseguire le necessarie verifiche di stabilità in accordo alla vigente normativa tecnica per le costruzioni;

- c. ELABORATO GRAFICO, firmato dal progettista delle strutture, comprensivo di piante, sezioni e prospetti, debitamente quotati e sufficientemente esplicativi dell'opera/intervento da realizzare.

7 - AUTORIZZAZIONE SISMICA

1. L' "autorizzazione sismica" è obbligatoria per i lavori di cui all'articolo 7 della L.R. 28/2011, da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2) individuate con deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 29.03.2005.
2. Nelle zone a bassa sismicità (zona 3), l' "autorizzazione sismica" è obbligatoria nei seguenti casi (art. 7, comma 2, L.R. 28/2011):
 - a) interventi edilizi ricadenti in aree classificate instabili nella carta di microzonazione sismica (carta MOPS) o, in mancanza, nelle zone a pericolosità o a rischio idrogeologico individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) e negli abitati da consolidare (ex art. 2 legge n. 64/1974 e art. 61 DPR n. 380/01);
 - b) progetti presentati a sanatoria e a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
 - c) interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (allegato 1 alla D.G.R. n. 1009 del 29.10.2008, avente ad oggetto "*Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla Classificazione sismica del territorio regionale*");
 - d) sopraelevazioni degli edifici di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 380/01.
3. Le modalità di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione sismica sono stabilite ai precedenti paragrafi 2 (Denuncia dei lavori) e 3 (Documentazione minima).
4. Con la presentazione della richiesta di "autorizzazione sismica", il competente Settore provinciale del Genio civile avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'avvio del procedimento.
5. Il Settore provinciale del Genio civile, nell'ambito dell'attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, così come previsto per il "deposito sismico" di cui al precedente paragrafo 4, nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo 8, lettere A e B.
6. Gli Uffici provinciali competenti, qualora sia riscontrata la non completezza della documentazione trasmessa di cui al paragrafo 3, in attuazione all'art. 8, comma 5 della L.R. 28/2011, possono far richiesta di integrazione documentale, direttamente agli interessati, dichiarando contestualmente il differimento dell'avvio del procedimento. Il termine dei sessanta giorni riprenderà a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è fissato in 15 giorni, decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione è negata ed è comunicata contestualmente al richiedente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore e agli Uffici comunali.
7. Nel corso dell'istruttoria gli Uffici provinciali competenti per territorio possono, per una sola volta, richiedere agli interessati, anche convocandoli per un'audizione, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali nella stessa riscontrati.
8. Il termine dei sessanta giorni può essere interrotto una sola volta, per un massimo di sessanta giorni, per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, la richiesta di autorizzazione si intende negata per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi.

9. In caso di diniego la richiesta di autorizzazione è definitivamente archiviata con provvedimento motivato, espresso del Dirigente del Settore provinciale, e comunicata al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.
10. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica". Costituiscono parte integrante dell'autorizzazione sismica l'istanza della denuncia dei lavori, il progetto e la documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati dall'ufficio provinciale competente.
11. I lavori strutturali e le varianti sostanziali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "autorizzazione sismica" da custodire in cantiere. Il ritiro dell'autorizzazione può essere effettuato dal committente o da un suo espresso delegato.
12. Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che si eseguono in variante sostanziale a quelli oggetto di un precedente provvedimento di "autorizzazione sismica".
13. In riferimento agli abitati da consolidare, la procedura prevista dall'articolo 61 del D.P.R. 380/2001 si intende assolta con gli adempimenti previsti dal presente regolamento.
14. L'inizio dei lavori deve avvenire entro un anno decorrente dalla data del rilascio dell'attestazione di autorizzazione, pena la sua decadenza. Il rinnovo dell'autorizzazione decaduta viene rilasciato dal Settore provinciale competente, previo pagamento del 50% delle spese di istruttoria di cui all'art. 15 della L.R. 28/2011, da corrispondere all'Amministrazione Provinciale.

8 - CONTROLLI SULLA PROGETTAZIONE

1. Nella valutazione del progetto, il Settore provinciale del Genio civile, dopo la verifica di completezza e regolarità formale del progetto esecutivo riguardante le strutture, prende in esame primariamente i contenuti della "Relazione sintetica del progetto strutturale" di cui all'Allegato 2 al presente documento, procedendo, ove necessario, all'esame delle elaborazioni di maggior dettaglio presenti nelle restanti parti del progetto, cui la relazione sintetica fa espresso rimando.

In particolare, il controllo sismico del progetto è articolato nelle seguenti attività:

A - Verifica della completezza formale del progetto, con particolare riguardo alla:

- A.1. completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa: istanza di autorizzazione; asseverazioni; versamento del *Contributo regionale* e delle *Spese di istruttoria*; nomina del collaudatore (nei casi previsti). Tali documenti devono essere prodotti utilizzando la modulistica unificata, approvata in Allegato 3 al presente provvedimento;
- A.2. completezza e regolarità formale degli elaborati del progetto: corrispondenza con l'elenco degli elaborati progettuali di cui al paragrafo 3; presenza della relazione sintetica di cui all'Allegato 2; leggibilità degli elaborati; regolarità della sottoscrizione e timbratura degli elaborati tecnici da parte del progettista; numerazione delle pagine degli elaborati costitutivi del progetto.

B - Controllo di conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni, con particolare riguardo alla:

- B.1. corrispondenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
- B.2. completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
- B.3. congruità del progetto architettonico con il progetto strutturale;
- B.4. corrispondenza tra le risultanze delle indagini geologica e geotecnica con il progetto strutturale;
- B.5. completezza e analisi dei contenuti della relazione sintetica di cui all'allegato 2, diretta a valutare la conformità degli elementi essenziali del progetto ivi descritti alle norme tecniche per le costruzioni e alle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e le prescrizioni contenute nei piani di bacino;

- B.6. accuratezza rappresentativa della progettazione dei particolari esecutivi, limitatamente alle parti strutturali, agli elementi e ai collegamenti ritenuti più importanti;
- B.7. adeguatezza e completezza del rilievo geometrico-strutturale per le costruzioni esistenti.
- B.8. presenza di opportune verifiche di stabilità del sito in assenza ed in presenza dell'opera e di adeguato sistema di regimazione delle acque per gli interventi edilizi in abitati da consolidare di cui all'articolo 61 del D.P.R. 380/2001.

2. Nelle ordinarie attività istruttorie dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, il Settore Provinciale del Genio civile non ha l'obbligo di effettuare:
- a. prove autonome sui materiali e le strutture, indagini sui terreni con risorse tecniche e strumentali proprie;
 - b. elaborazioni autonome di calcolo;
 - c. verifiche di eventuali tabulati allegati alla relazione di calcolo;

Si precisa, infine, che il controllo sismico del progetto non riguarda:

- a. la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salve le eventuali interazioni con le strutture, di cui comunque la progettazione dovrà tenere conto;
- b. la progettazione nei confronti della resistenza all'incendio e alle altre azioni di carattere eccezionale (par. 6 NTC 2008).

9 - CONTROLLI SULLA REALIZZAZIONE

1. Il Settore Provinciale del Genio civile competente per territorio svolge attività di controllo sulla realizzazione delle opere in zona sismica, ai sensi dell'art. 103 del DPR 380/01.
2. Le attività di controllo di cui al punto 1 sono effettuate con sopralluoghi in cantiere, anche senza preavviso, al fine di:
 - a) accertare che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di "autorizzazione sismica", ovvero di "deposito sismico", comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
 - b) accertare che il direttore dei lavori/collaudatore abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza del D.P.R. 380/2001 e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
 - c) verificare la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati al progetto allegato alla "autorizzazione sismica" ovvero al "deposito sismico".
3. A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale dal quale deve risultare la presenza ovvero l'assenza di varianti sostanziali. Al fine di uniformare le procedure di controllo su tutto il territorio regionale, il TTCP adotterà apposita modulistica.
4. In presenza di varianti non sostanziali apportate in corso d'opera, il direttore dei lavori è tenuto a documentarne la progettazione esecutiva in fase di presentazione della relazione a strutture ultimate.
5. In presenza di varianti sostanziali apportate in corso d'opera, non autorizzate o depositate, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del DPR n. 380/2001.
6. I sopralluoghi in cantiere sono svolti, ove necessario, congiuntamente o con l'assistenza dei vigili urbani ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, del DPR n. 380/2001.

10 - CERTIFICATO DI RISPONDENZA DELLE OPERE

1. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del DPR n. 380/2001, previa richiesta da parte dell'interessato, il Dirigente del Settore provinciale del genio civile, rilascia il certificato di cui all'articolo 62 del DPR n. 380/01, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del medesimo Decreto.

2. Per i depositi sismici non sorteggiati, la conformità di cui al punto 1 è attestata dal Collaudatore, per gli interventi non soggetti a collaudo è attestata dal Direttore dei lavori il quale è tenuto ad allegare al certificato di conformità, la relazione sull'accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale.

11 - DIREZIONE DEI LAVORI

1. Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell'inizio dei lavori strutturali, dell'esecuzione delle principali fasi costruttive e dell'ultimazione dei lavori strutturali.
2. Il direttore dei lavori deve:
 - a) vistare tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa;
 - b) comunicare la data di inizio dei lavori all'ufficio provinciale competente, congiuntamente al committente ed al costruttore (art. 7 e 9 L.R. 28/2011);
 - c) assicurare che sul cartello di cantiere siano indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione o deposito sismico;
 - d) assicurare la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione;
 - e) curare l'annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell'andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture;
 - f) vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il predetto giornale e garantirne la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, unitamente all'"autorizzazione sismica" ovvero al "deposito sismico" ed ai relativi atti progettuali.
3. In caso di variante sostanziale, il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il nuovo provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero di "deposito sismico".
4. Nei casi previsti dalla legge, il direttore dei lavori redige la relazione a strutture ultimate e ne consegna una copia al collaudatore in corso d'opera. Tale relazione è presentata in duplice originale, entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali, al Settore Provinciale del Genio civile competente per territorio, che avvia l'istruttoria amministrativa finalizzata al rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della *Relazione a strutture ultimate*, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.
5. Il Settore Provinciale del Genio civile, nell'attività istruttoria di cui al punto 4 finalizzata al rilascio dell'attestazione, verifica:
 - a) il rispetto dei termini di legge;
 - b) la completezza degli atti;
 - c) la coerenza tra quanto ivi riportato e quanto indicato nell'istanza di autorizzazione o deposito;
6. Nel corso dell'istruttoria di cui al punto 4 e 5, il Dirigente del Settore Provinciale del Genio civile, può richiedere, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti al direttore dei lavori, da presentare entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso.
7. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il dirigente attesta l'avvenuto e corretto deposito della *Relazione a strutture ultimate* e restituisce al direttore dei lavori una copia degli atti presentati. In caso di esito negativo, il Dirigente comunica il diniego di attestazione.
8. In caso di dimissioni del direttore dei lavori, lo stesso ne dà immediata comunicazione al Settore Provinciale del Genio civile competente per territorio. In tal caso, ovvero in caso di revoca dall'incarico, il direttore dei lavori:
 - a) sospende i lavori, redigendo specifico verbale che trasmette al committente, al collaudatore e al Settore provinciale del Genio civile;

b) al fine di attestare la corretta esecuzione dei lavori realizzati, redige una dettagliata relazione sulle opere eseguite nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la documentazione di cui all'articolo 65, comma 6, lettere a), b), c), del DPR n. 380/01;

c) trasmette al committente la relazione, il giornale dei lavori, la "autorizzazione sismica" ovvero il "deposito sismico" con relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante, ovvero al collaudatore in corso d'opera.

9. Nel caso in cui il direttore dei lavori non effettua gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 8, a tanto provvede il collaudatore in corso d'opera, che effettua prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari.

10. Il direttore dei lavori subentrante, oltre a quanto già previsto dal presente documento, deve:

a) vistare gli elaborati progettuali originali allegati alla "autorizzazione sismica" ovvero "deposito sismico" in possesso del committente;

b) prendere atto delle opere effettivamente realizzate e riscontrarne, per le parti ispezionabili, la corrispondenza con gli elaborati progettuali;

c) disporre la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in corso d'opera e il costruttore.

11. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui al paragrafo 2, punto 12, deve attestare l'avvenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del punto 10.

12. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico al collaudatore in corso d'opera, il direttore dei lavori sospende i lavori fino alla nomina del tecnico subentrante dandone comunicazione al Settore provinciale del Genio civile.

13. In caso di revoca dell'incarico al costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al costruttore subentrante i provvedimenti di "autorizzazione sismica" ovvero di "deposito sismico", gli allegati e gli elaborati progettuali originali in possesso del committente, ai fini della sottoscrizione degli stessi. Nella dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui al paragrafo 2, punto 12, il costruttore subentrante dà atto dell'avvenuta sottoscrizione degli elaborati progettuali.

12 - COLLAUDO

1. Il collaudatore indicato dal committente nell'istanza di cui al paragrafo 2 svolge la propria attività in corso d'opera, in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché del D.P.R. 380/2001 e della legge n. 1086/1971, per le opere in cemento armato e a struttura metallica.

2. Il collaudatore ha l'onere di vigilare sul processo costruttivo fino all'ultimazione dei lavori strutturali. Di tale attività è redatto, di volta in volta, verbale in contraddittorio con il costruttore e il direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente annotazione sul giornale dei lavori.

3. Il collaudatore redige il certificato di collaudo e la relazione di collaudo, che riassume le attività svolte; ad essa sono allegati i verbali di cui al punto 2. Il collaudatore riporta negli atti di collaudo gli elementi essenziali della relazione a strutture ultimate. Nei casi in cui la legge non prevede l'obbligo di redazione della "relazione a strutture ultimate" di cui all'art. 65, comma 6 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 6 legge n. 1086/71), agli atti di collaudo è allegata la relazione redatta dal Direttore dei Lavori per l'accettazione dei materiali.

4. Il collaudatore, nel caso previsto al punto 2 del paragrafo 10, redige il Certificato di rispondenza delle opere.

5. Il collaudatore è tenuto, d'intesa con il direttore dei lavori, a programmare e a far eseguire le prove di carico ritenute necessarie, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.

6. Gli atti di collaudo sono redatti in due originali e trasmessi, entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali, al Settore Provinciale del Genio civile competente per territorio, che avvia l'istruttoria

finalizzata all'attestazione dell'avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo, da rilasciarsi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti.

7. Nel corso dell'istruttoria di cui al punto 6, il Dirigente del Settore Provinciale del Genio civile, può richiedere, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti al direttore dei lavori, da presentare entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso.
8. Il Settore provinciale del Genio civile, nell'attività istruttoria degli atti di collaudo, verifica:
 - a) il rispetto dei termini di legge;
 - b) la completezza degli atti;
 - c) la coerenza tra quanto ivi riportato e quanto indicato nell'istanza di cui al paragrafo 2 e nella relazione a strutture ultimate, ove prevista;
9. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Settore provinciale attesta l'avvenuto deposito degli atti di collaudo e restituisce al collaudatore copia dello stesso. In caso di esito negativo, il Dirigente emette un provvedimento motivato di diniego, dandone notizia anche al committente e agli Uffici comunali territorialmente competenti.
10. In caso di provvedimento positivo, il collaudatore o suo delegato ritira presso il Settore provinciale competente, una copia del certificato di collaudo statico e ne trasmette copia al committente.
11. In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni del collaudatore in corso d'opera, lo stesso redige una dettagliata relazione sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di cui ai precedenti commi e quelle relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa l'effettuazione di prove di carico. Tale relazione è consegnata al committente, al fine di trasmetterla al collaudatore in corso d'opera subentrante. In caso di dimissioni, il collaudatore ne dà immediata comunicazione al Settore provinciale del Genio civile competente per territorio.
12. Il collaudatore subentrante deve:
 - a) prendere atto delle opere effettivamente realizzate e riscontrare ogni eventuale violazione delle norme sismiche;
 - b) verbalizzare, in contraddittorio con il direttore dei lavori e con il costruttore, l'avvenuta effettuazione di tali attività in occasione della ripresa dei lavori;
 - c) esaminare la relazione del precedente collaudatore.
13. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui paragrafo 2, punto 12, deve attestare l'intervenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del precedente punto 12.

13 - VARIANTI AL PROGETTO ORIGINARIO

Le modifiche apportate in corso d'opera all'intervento previsto dalla denuncia dei lavori di cui al paragrafo 2, si distinguono, ai fini sismici, in:

- a) "varianti sostanziali" ;
- b) "varianti non sostanziali";

Le disposizioni del presente allegato si applicano alle varianti relative sia alle nuove costruzioni che agli interventi sulle costruzioni esistenti.

A – VARIANTI SOSTANZIALI

Sono da considerare, in ogni caso, "varianti sostanziali" quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:

I) Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale per:

- impiego di materiali strutturali di diversa natura;

- scelta di una diversa tipologia costruttiva.

II) Modifiche all'organismo strutturale per:

- sopraelevazioni, ampliamenti, cambiamento del numero dei piani entro e fuori terra;
- creazione o eliminazione di giunti strutturali;
- variazioni della tipologia delle fondazioni;
- modifiche o introduzione nella distribuzione in pianta e in altezza di elementi strutturali irrigidenti orizzontali e verticali (es. nuclei, setti, controventi, pilastri e travi);
- modifiche nelle dimensioni, nell'ubicazione nonché negli schemi di calcolo delle strutture principali (es. pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);
- modifiche della rigidità nel piano degli impalcati e della copertura;
- creazione di irregolarità strutturali conseguenti anche a modifiche nella distribuzione e delle caratteristiche degli elementi non strutturali, dotati di rigidità e capacità resistente.

III) Modifiche delle classi d'uso delle costruzioni o variazioni dei carichi globali in fondazione superiori ad un'aliquota del 10% rispetto a quelli originariamente previsti.

B – VARIANTI NON SOSTANZIALI

Le varianti al progetto sono da considerarsi “non sostanziali” quando non comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze della struttura o della sua duttilità.

Sono da considerare altresì varianti non sostanziali per gli effetti indotti dalle azioni sismiche sulle costruzioni, quelle che soddisfano ciascuna delle seguenti condizioni:

- B.1 - variazioni inferiori al 10% dell'altezza di interpiano o di altezza media in caso di copertura a falde inclinate, e comunque entro il 5% di incremento dell'altezza massima della costruzione;
- B.2 - variazioni inferiori al 2% delle distanze reciproche di posizionamento planimetrico degli elementi strutturali;
- B.3 - variazioni inferiori al 3% dell'area della sezione trasversale degli elementi strutturali senza variazione della forma geometrica iniziale della sezione;
- B.4 - variazioni dei carichi globali (G_1+G_2+Q) non superiori al 10% su un singolo impalcato e complessivamente non superiori al 10% in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della struttura;
- B.5 - interventi su elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale), a condizione che tali interventi siano compatibili con le capacità portanti delle strutture cui sono direttamente collegate;
- B.6 - variazione della posizione della costruzione nella stessa area di sedime, qualora non varino le condizioni di stabilità dei terreni;
- B.7 - interventi che non comportano, per ciascun piano di impalcato o di copertura, variazione delle distanze reciproche tra baricentro delle masse e baricentro delle rigidità superiori al 5% per le nuove costruzioni e superiori al 2,5 % per edifici esistenti.

Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sopra elencate, determina il carattere di “variante sostanziale”.

Le varianti non sostanziali possono essere realizzate nel corso dei lavori, senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica o del deposito del progetto. Il direttore dei lavori è comunque tenuto a documentarle in sede di redazione della *Relazione a strutture ultimate* ovvero della relazione sull'accettazione di materiali ad uso strutturale.

14 - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI E SANATORIA

1. I soggetti di cui all'art. 103, comma 1 del D.P.R. 380/2001, appena accertato un fatto costituente violazione alle vigenti norme sismiche, compilano processo verbale e lo trasmettono all'Ufficio comunale e al Settore Provinciale del genio civile competente.
2. Il Dirigente del Settore Provinciale trasmette il processo verbale di cui al punto 1 con le proprie deduzioni, all'Autorità giudiziaria competente (art. 96, comma 2, D.P.R. 380/2001) ed emette il motivato decreto di sospensione dei lavori (art. 97, D.P.R. 380/2001).
3. Contestualmente alla comunicazione di cui al punto 2 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del DPR n. 380/01, Il Dirigente del Settore provinciale trasmette il decreto di sospensione dei lavori agli Uffici comunali competenti per la dovuta osservanza dell'ordine di sospensione. I medesimi Uffici comunali, a mezzo di messo comunale, provvedono alla notifica del decreto al proprietario, al direttore dei lavori, all'appaltatore o esecutore dei lavori .
4. L'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile (art. 97, comma 4, DPR n. 380/01).
5. Qualora il proprietario presenti un progetto di adeguamento dell'opera alla normativa antisismica a sanatoria, il Dirigente del settore provinciale, previa istruttoria da parte degli uffici, comunica alla Autorità giudiziaria competente le deduzioni tecniche in merito alla rispondenza dell'opera alla normativa sismica vigente.
6. Il rilascio del provvedimento in sanatoria, da parte del Dirigente del Settore provinciale competente, è in ogni caso subordinato all'esito del procedimento penale.

15 - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI COSTRUZIONI ESISTENTI

1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali strategiche o rilevanti di cui all'art. 2 della OPCM n. 3274 del 20.03.2003 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) e la valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni sono depositate, a cura del soggetto interessato, presso il competente Sportello Unico che ne trasmette copia agli uffici indicati al paragrafo 2, punto 6.
2. Se, a seguito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza, è necessario eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della L.R. 28/2011. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture. Le procedure per la presentazione dell'istanza sono indicate ai precedenti paragrafi 4 (Deposito sismico) e 7 (Autorizzazione) del presente documento.

16 - MODULISTICA

1. Al fine di uniformare sul territorio regionale la presentazione dell'istanza di denuncia dei lavori di cui al paragrafo 2, punto 1, con le asseverazioni e dichiarazioni di cui al punto 10 del medesimo paragrafo, la stessa è resa attraverso il predisposto modello riportato in Allegato 3 al presente documento.
2. Al fine di agevolare e uniformare la presentazione degli allegati all'istanza di denuncia dei lavori e per snellire le procedure di controllo formale/amministrativo della documentazione allegata, il Tavolo Tecnico di Coordinamento tra le quattro Province abruzzesi (TTCP), predispone gli ulteriori necessari modelli semplificativi e le apposite liste di controllo citate nel presente documento.
3. La Regione Abruzzo, per il tramite della Direzione Protezione Civile - Ambiente, in accordo con il TTCP, predispone le attività necessarie per l'informatizzazione delle istanze e dei modelli indicando anche l'indirizzo web su cui sarà resa disponibile la citata modulistica.
4. il TTCP fornisce indirizzi operativi per la risoluzione delle problematiche operative dei Settori Provinciali del Genio civile ed emana le circolari esplicative in merito all'applicazione della normativa tecnica

vigente. Per la risoluzione di quesiti o problematiche complesse il TTCP può avvalersi del supporto dei Tavoli Tecnici Scientifici, che la Giunta Regionale potrà istituire ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28/2011.

17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni di cui al presente atto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (BURAT).
2. L'applicazione del presente documento si intende sperimentale per i successivi 12 mesi dall'entrata in vigore (punto 1) e, pertanto, può essere soggetta ad eventuali modifiche o integrazioni, da approvare con atto della Giunta Regionale, durante il periodo sperimentale o al termine dello stesso.
3. Per la dovuta pubblicità e diffusione del presente documento e dei relativi allegati, nonché per tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni, è disposta la pubblicazione sui siti web ufficiali della Regione Abruzzo e delle quattro Province abruzzesi.

Seguono :

TABELLA A - Interventi e manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici [non soggetti a "deposito/autorizzazione"].

TABELLA B - Interventi e opere minori prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici [soggetti a "deposito sismico semplificato"].

NON SOGGETTI a deposito/autorizzazione**SEZ A1 - NUOVA COSTRUZIONE****1. Tettoie e pensiline, serre e opere assimilabili:**

- a) tettoie e pensiline e opere assimilabili di altezza netta ≤ 3.00 m con superficie coperta ≤ 20 mq, aventi peso proprio e permanente portato complessivamente ≤ 0.25 kN/m² ;
- b) coperture amovibili (tende e/o teli cerati);
- c) pergolati, senza copertura permanente, di altezza ≤ 3.00 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio ≤ 0.50 kN/m²;
- d) serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, polycarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente ≤ 0.5 kN/m².

2. Opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta:

- a) opere di sostegno, con fondazioni dirette, in aree prospicienti zone non rilevanti ai fini della pubblica incolumità, di altezza ≤ 2 m, con angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$, per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, salvo il caso delle opere ricadenti in zone soggette a vincolo idrogeologico;
- b) piscine private di altezza massima entro terra ≤ 1.50 m e fuori terra ≤ 0.50 m in zone con pendenza $\leq 5^\circ$, salvo il caso delle opere ricadenti in zone soggette a vincolo idrogeologico;
- c) cisterne interrate e tombini di superficie/luce ≤ 5.00 mq non carrabili e di altezza ≤ 3.00 m (misure interne);
- d) tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza ≤ 1.50 m.

3. Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi:

- a) locali ad uso servizi (rimesse attrezzi agricoli, ricovero animali e simili), ad un solo piano, con superficie ≤ 20 mq e altezza ≤ 3.00 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipo aventi peso proprio e permanente portato complessivamente ≤ 0.5 kN/m²;
- b) cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza ≤ 3.00 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento;
- c) cabine di trasformazione elettrica da media a bassa tensione ad uso di singoli edifici privati, con altezza ≤ 3.00 m, assimilabili alle "cabine basse" di cui alla nota della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 337 del 17.01.2001.

4. Altre opere o manufatti:

- a) recinzioni comunque realizzate con funzione di contenimento del terreno fino ad altezza ≤ 1.00 m;
- b) recinzioni senza funzioni di contenimento comunque realizzati, di altezza ≤ 2.0 m, comprese le relative coperture di ingresso con superficie ≤ 6 mq. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
- c) pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezze ≤ 3 m.
- d) coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto con superficie ≤ 600 mq.
- e) pannelli solari e fotovoltaici ad uso privato su strutture di sostegno (quali pali, portali) di altezza media ≤ 3.00 m dal livello del terreno.

SEZ A2 - COSTRUZIONE ESISTENTE

1. **Tettoie, pensiline, pergolati** e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente, senza copertura permanente, di altezza ≤ 3 m e superficie ≤ 20 mq, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio ≤ 0.25 kN/mq.

2. **Manufatti interni** per la realizzazione di locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale, realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 3.00 m e controsoffitti aventi peso proprio ≤ 0.25 kN/mq.

3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura:

- a) Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio ≤ 0.25 kN/mq appesi e ancorati alle strutture;
- b) Inserimento di travi rompi tratta all'intradosso di solai o coperture di lunghezza ≤ 4 m;
- c) Coperture in legno o in acciaio: rifacimento di elementi dell'orditura "minuta", del tavolato e del manto della copertura, con materiali della stessa tipologia;
- d) Sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti.

4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali:

- a) Sostituzione di singola architrave su vano di apertura senza variazione delle dimensioni del vano;
- b) Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza del vano, e che, in ogni caso, non alteri il comportamento della fascia di piano;
- c) Sostituzione dei tamponamenti di edifici con strutture intelaiate ed inserimento di idonee pannellature aventi lo scopo di migliorare il rendimento energetico dell'edificio purché esse non alterino il comportamento globale della costruzione e non diano luogo ad incrementi di sollecitazione negli elementi strutturali o ad indebolimenti locali;
- d) Realizzazione di elementi divisorii di altezza ≤ 3.50 m, purché non venga alterato il comportamento globale della costruzione;
- e) Creazione di singola apertura o di nicchia su parete muraria portante, di superficie netta del foro ≤ 0.50 mq e larghezza massima di 0.50 m, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari;
- f) Riparazioni localizzate con interventi quali risarciture cuci-scuci e chiusure di nicchie nelle murature, aventi lo scopo di ripristinare l'originaria rigidezza e resistenza.

5. Scale:

- a) Scala di arredo in legno o metallica, di larghezza ≤ 1.00 m, all'interno di una singola unità immobiliare.
- b) Realizzazione di rampe pedonali, finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche, con dislivello ≤ 1.50 m.
- c) Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra.

6. **Antenne e impianti** (pannelli solari, fotovoltaici, etc.), gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture, direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.

NOTE

Per gli interventi e le opere in Tabella A dovrà essere predisposta esclusivamente la dichiarazione firmata dal progettista delle strutture da allegare alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo edilizio e consegnata esclusivamente agli Uffici Tecnici comunali competenti. La citata dichiarazione dovrà contenere l'asseverazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l'intervento ricade in una delle ipotesi indicate negli elenchi delle sezioni A1 e A2 della Tabella A.

SOGGETTI a "deposito sismico semplificato" (paragrafo 6)**SEZ. B1 - NUOVA COSTRUZIONE**

1. **Tettoie e pensiline, serre** e opere assimilabili, di altezza netta ≤ 3.00 m aventi superficie coperta ≤ 20 mq, aventi peso proprio e permanente portato complessivamente ≤ 0.5 kN/m²;
2. **Opere di sostegno, opere idrauliche**, opere e manufatti interrati con fondazione diretta, gabbionate, terre armate e simili, con un numero complessivo di ordini di altezza ≤ 3.00 m.
3. **Manufatti strutturalmente autonomi adibiti a servizi:**
 - a) Locali ad uso servizi (spogliatoi, depositi, capanni da caccia e pesca, rimesse e locali simili) chioschi, gazebo, ad un solo piano con superficie ≤ 20 mq e altezza ≤ 3.00 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipo aventi peso proprio e permanente portato complessivamente ≤ 0.5 kN/m².
 - b) Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 20 mq e altezza ≤ 3.00 m.
4. **Altre opere o manufatti**

Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci e torri faro), non ancorate agli edifici, aventi altezza massima ≤ 12.00 m.

SEZ. B2 - COSTRUZIONE ESISTENTE

1. **Tettoie, pensiline** e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente
 - a) Tettoie di altezza netta ≤ 3.00 m aventi superficie di coperta ≤ 20 mq aventi peso proprio e permanente portato complessivamente ≤ 0.5 kN/m²
 - b) Pensiline, con aggetto ≤ 1.20 m, aventi superficie coperta ≤ 6 mq realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente ≤ 0.5 kN/mq
2. Interventi per la realizzazione di aperture nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.50 mq.
3. Interventi per il consolidamento di limitate porzioni delle fondazioni mantenendone la tipologia originaria.
4. **Soppalchi:**
 - a) Realizzazione di singolo soppalco con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente ≤ 0.4 kN/mq, di superficie ≤ 10 mq, con carico variabile ≤ 2 kN/mq.
 - b) Realizzazione di singolo soppalco all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendenti, di altezza ≤ 3.00 m, superficie ≤ 20 mq non cumulabili, carico variabile ≤ 20 kN/mq.
5. **Ascensori**, montacarichi, piattaforme elevatrici, interni ed esterni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali.
6. **Interventi di manutenzione straordinaria non strutturali in aree di cui all'art. 61 del D.P.R. 380/2001**, opere e modifiche non riguardanti parti strutturali degli edifici che non comportano alcun incremento dei carichi globali in fondazione.